

Bonus ristrutturazioni 2018: la nuova guida dell' Agenzia delle Entrate



Bonus ristrutturazioni 2018, aggiornata a novembre la guida dalle Entrate. Le novità introdotte dall'ultima legge di Bilancio e l'elenco degli interventi ammissibili sulle singole unità abitative e su parti comuni.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano, tra le altre, di un'importante agevolazione fiscale: il **bonus ristrutturazioni**.

Disciplinato dall'art. 16-bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), l'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali.

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida "**Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali**", aggiornata al 23 novembre 2018, sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie su singole unità abitative o parti condominiali, box auto o immobili già ristrutturati.

Le novità della guida

Le novità di rilievo analizzate nella guida aggiornata delle Entrate sono:

- **proroga della maggiore detrazione Irpef**
- **beneficiari del diritto alle detrazioni**

▪ comunicazione all'Enea dei lavori effettuati

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Inoltre, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nel 2018 (come già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici), al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

I contenuti

La guida intende fornire utili chiarimenti su come funziona la detrazione Irpef del 50% sui lavori di riqualificazione edilizia e le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti i benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Come chiedere il bonus, a chi spetta, quali interventi sono incentivati e altro; ecco una sintesi di quanto contenuto nella guida:

- le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio
- le regole da rispettare per avere le detrazioni
- le agevolazioni per l'acquisto e la costruzione di box e posti auto
- le agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati
- la detrazione degli interessi passivi in caso di mutui per ristrutturare casa

Nella guida, inoltre, un elenco esemplificativo degli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef; è corredata di apposite **tabelle riassuntive dei lavori agevolabili**, un elenco esemplificativo di interventi

ammissibili a fruire della detrazione Irpef, suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

Proroga

Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino **al prossimo 31 dicembre** sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96.000 euro di spesa.

La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali.

Comunicazione all'Enea

Dal 2018, la legge di bilancio ha previsto che chi usufruisce del bonus dovrà **inviare all'Enea per via telematica alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati**, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Agevolazione box e posti auto

La detrazione spetta anche per l'**acquisto di box e posti auto pertinenziali**, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Iva ridotta

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, inoltre, usufruire dell'**aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto**. A seconda del tipo di

intervento, l'agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

Beneficiari dell'agevolazione

Tra i beneficiari sono inclusi anche gli **istituti autonomi per le case popolari** e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

Immobili già ristrutturati

È prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per **l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati**. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

Determinazione del valore dei beni significativi

La legge di bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il valore dei beni che formano oggetto dei lavori in tema di Iva agevolata. Quando con l'intervento di recupero del patrimonio edilizio vengono forniti anche componenti staccate dagli stessi beni (è il caso di tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso), la **determinazione del valore** va effettuata, in questi casi, **in base all'autonomia funzionale delle "parti staccate" rispetto al manufatto principale**.

Interventi ammissibili

La guida individua la tipologia di interventi ammessi alla detrazione, suddivisi per:

- singole unità abitative
- parti condominiali

Interventi sulle singole unità abitative:

- **manutenzione straordinaria** (alcuni esempi)
 - installazione di ascensori e scale di sicurezza
 - realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
 - sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
 - rifacimento di scale e rampe
 - interventi finalizzati al risparmio energetico
 - recinzione dell'area privata
 - costruzione di scale interne
- **restauro e risanamento conservativo** (alcuni esempi)
 - interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
 - adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
 - apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali
- **ristrutturazione edilizia** (alcuni esempi)
 - demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente
 - modifica della facciata
 - realizzazione di una mansarda o di un balcone
 - trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
 - apertura di nuove porte e finestre
 - costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di **eventi calamitosi**
- interventi effettuati per **eliminare le barriere**

- architettoniche** (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione) o finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi
- interventi utili a prevenire il rischio del compimento di **atti illeciti da parte di terzi**, ad esempio:
 - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
 - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
 - porte blindate o rinforzate
 - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
 - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
 - apposizione di saracinesche
 - tapparelle metalliche con bloccaggi
 - vetri antisfondamento
 - casseforti a muro
 - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
 - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
 - interventi finalizzati alla **cablatura degli edifici** e al contenimento dell'**inquinamento acustico**
 - interventi effettuati per il conseguimento di **risparmi energetici**, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, per esempio
 - l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
 - gli interventi per l'adozione di **misure antisismiche**, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
 - gli interventi di **bonifica dall'amianto** e di opere volte a evitare gli **infortuni domestici**, ad esempio:
 - l'installazione di apparecchi di rilevazione di

- presenza di gas inerti
- il montaggio di vetri anti-infortunio
- l'installazione del corrimano

Interventi sulle parti condominiali:

Nel caso di condomini gli interventi agevolabili, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono **anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni.**

Inoltre, in merito alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all'85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021.

[Clicca qui per scaricare la guida alle ristrutturazioni edilizie, novembre 2018](#)

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"

Fattura Elettronica: tutti gli strumenti per arrivare preparati al 1° gennaio 2019



E-fattura: tutti gli strumenti per arrivare preparati al 1° gennaio 2019. Pronti la guida, i video-tutorial e la nuova sezione sul sito dell'Agenzia.

Una guida pratica per i contribuenti, due video-tutorial che spiegano concretamente che cosa fare e una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni utili. In vista della partenza del 1° gennaio 2019, quando l'uso della fatturazione elettronica diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne poche eccezioni), l'Agenzia delle Entrate fornisce un kit di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente. All'interno della [sezione tematica](#) dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la [nuova guida – pdf](#), che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e il link diretto a due video-tutorial, disponibili sul [canale Youtube](#) dell'Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code. In particolare il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.

In una guida quel che c'è da sapere – Pensato con un taglio pratico “pronto all'uso”, il vademecum pubblicato oggi spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell'obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall'Agenzia per gli operatori: la [procedura web](#), il [software](#) scaricabile su pc e l'[app Fatturae](#), scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Due video-tutorial sulla e-fattura – Tutte le informazioni sulla novità in arrivo sono illustrate in un semplice [video-tutorial](#), ora disponibile sul canale istituzionale YouTube

dell' Agenzia delle Entrate. Per sapere, invece, cos'è il QR-Code e come utilizzarlo per emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture, basta guardare il [secondo video-tutorial](#), che spiega come ottenere il proprio codice a barre digitale tramite il Cassetto fiscale o il portale "Fatture e corrispettivi". Entrambi i video sono stati realizzati internamente a costo zero.

Fatturazione elettronica per tutti dal 1° gennaio 2019 – Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel "regime di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) e quelli che rientrano nel "regime forfettario" (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014). Esclusi anche i "piccoli produttori agricoli", esonerati dall'emissione di fatture già prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

**Nuovi tentativi di phishing.
L' Agenzia delle Entrate
raccomanda di cestinare le**

false mail senza aprirle



Attenzione alle mail truffa inviate in nome dell' Agenzia delle Entrate e che, corredate da una falsa notifica di "rimborsi fiscali", in realtà recapitano in allegato un virus informatico a danno dei cittadini.

Negli ultimi giorni, infatti, sono state segnalate delle false mail, apparentemente provenienti dall'assistenza catastale e ipotecaria dell' Agenzia (assistentzaweb@agenziaentrate.it), ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto e non riconducibile alle Entrate. Nel testo del messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell' Agenzia, si comunica il riconoscimento di un rimborso, per il quale è necessario scaricare un modulo allegato all'e-mail. In realtà, le mail in questione non provengono da un indirizzo direttamente collegato all' Agenzia ma nascondono un evidente tentativo di truffa.

Pertanto, le Entrate raccomandano ai cittadini che hanno ricevuto tali mail di eliminare immediatamente questi messaggi e di non cliccare sui collegamenti presenti in quanto contengono dei pericolosi *virus* informatici.

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

Nuove modalità per il

rilascio catastali

planimetrie



Dalle Entrate le nuove istruzioni sul rilascio delle planimetrie catastali di unità immobiliari soppresse e stadi non più attuali.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e Pubblicità Immobiliare ha fornito nuove istruzioni sul **rilascio delle planimetrie catastali** riferite a stadi non più attuali e ad unità immobiliari soppresse.

Visura planimetrie catastali

Ricordiamo che la planimetria catastale è il disegno tecnico, generalmente in scala 1:200, di un'unità immobiliare registrata in Catasto, da cui è possibile desumere:

- vani
- suddivisione degli ambienti
- destinazione dei locali interni
- dati metrici
- altre informazioni

Le planimetrie possono essere richieste gratuitamente dai titolari di diritti reali, risultanti in catasto, o da loro delegati.

In particolare, la consultazione delle planimetrie catastali, **archivate nella banca dati informatica**, relative agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, possono essere richieste in qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio, sportello catastale decentrato o in modalità telematica tramite i servizi disponibili sul sito dell'Agenzia.

La consultazione dei dati **disponibili solo in formato cartaceo** è possibile unicamente presso l'Ufficio provinciale – Territorio competente, con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.

Inoltre, come le richieste di visura o copia delle planimetrie presenti nei soli archivi cartacei devono essere supportate da esplicite ed adeguate motivazioni, anche le **planimetrie relative agli stadi pregressi** possono essere considerate accessibili e rilasciate ai soggetti legittimati secondo quanto previsto dall'art 2, comma 4 del provvedimento direttoriale 12 ottobre 2006:

La visura della planimetria delle unità immobiliari urbane è consentito, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse a possa dimostrare di agire per conto di questi.

Le nuove modalità di rilascio

In merito alle nuove regole, l'Agenzia precisa quanto segue:

- per le **planimetrie depositate presso archivi catastali esclusivamente su supporto cartaceo e relative a stadi superati o soppressi della unità immobiliare**, comunque presenti nell'archivio censuario informatizzato, l'ufficio procede, a fronte di motivata richiesta, dapprima al rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni, previo pagamento del tributo speciale e dell'imposta di bollo, nel rispetto delle tariffe vigenti. Contestualmente provvede alla rasterizzazione dell'immagine e alla relativa associazione all'identificativo presente nella banca dati censuaria. Tale procedimento non richiede il calcolo dei poligoni;

- per le **planimetrie cartacee relative a stadi superati o soppressi della u.i.**, correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55 (scheda di partita), il rilascio della copia avviene sempre a fronte di motivata richiesta, in modalità differita , previo pagamento del tributo speciale e dell'imposta di bollo . Per tale tipologia di elaborati grafici non si procede alla rasterizzazione dell'immagine, in quanto non risulta meccanizzabile il correlato stadio dell'unità immobiliare negli atti censuari;
- per le **planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite all'ultimo stadio**, si prosegue secondo la prassi ordinaria;
- per le **planimetrie reperibili esclusivamente in formato cartaceo riferite all'ultimo stadio**, si evade la richiesta pervenuta senza onere alcuno per il richiedente, eseguendo preliminarmente d'ufficio la rasterizzazione dell'immagine;
- per le **planimetrie presenti nella banca dati informatizzata riferite ad uno stadio superato o soppresso**, si procede con il rilascio gratuito secondo le modalità sopra richiamate.

L'Agenzia chiarisce, infine, che in caso di **planimetrie catastali riferite ad unità immobiliari soppresse**, queste possono essere rilasciate solo a coloro che, al momento della soppressione della unità immobiliare, vantavano diritti di godimento sulla unità immobiliare (in genere, a chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari derivate da quelle oggetto di soppressione).

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"

Fatturazione elettronica tra privati, ecco come va predisposta e trasmessa



Dalle Entrate le regole per l'emissione e la ricezione della fattura elettronica tra privati. Semplificazioni per i consumatori finali e piccole partite Iva.

Dal **1° gennaio 2019** l'obbligo della fattura elettronica si estende anche nei confronti dei consumatori finali: la legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha, infatti, introdotto l'obbligo di emissione e ricezione della **fatturazione elettronica tra privati**, nonché l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute.

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio, SdI, già in uso per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni.

Con il **provvedimento 89757/2018**, l'Agenzia delle Entrate intende fornire le **regole tecniche per la predisposizione e la trasmissione della fattura elettronica tra privati**.

Provvedimento AE

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate indica:

- la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione

- la trasmissione e la ricezione dei file al SdI
- i controlli che il SdI effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura
- il ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica

Descrive, inoltre, i servizi che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso.

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento introducono alcune **semplificazioni nel processo di recapito delle fatture** e l'eliminazione delle cosiddette "notifiche d'esito committente" (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

Le regole tecniche definite nel provvedimento assumono validità anche per l'obbligo di fatturazione elettronica nei subappalti e nella cessione di carburanti (dal 1° luglio 2018).

Predisposizione della fattura elettronica

La fattura elettronica può essere generata nei seguenti modi:

- con strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate (una procedura web, una app e un software da installare su PC)
- con un software di mercato

Trasmissione della fattura elettronica

Le fatture potranno essere trasmesse in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI) o anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata o utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un *web service* o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti

(FTP).

Entro 5 giorni, in caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata una "ricevuta di consegna" del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

Recapito semplificato

Regole semplificate per il recapito per consumatori finali e piccole partite Iva.

Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente potrà valorizzare solo il campo "Codice Destinatario" con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un'apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Conservazione facilitata

Le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio possono essere conservate elettronicamente utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.

Sicurezza dei dati

Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e

autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

I contenuti

Ecco in sintesi gli argomenti trattati nel provvedimento

- Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica
- Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file
- Recapito della fattura elettronica
- Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI
- Intermediari
- Note di variazioni e autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dlgs 471/1997
- Conservazione delle fatture elettroniche
- Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica
- Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
- Trattamento dei dati
- Sicurezza dei dati

FONTE: BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

**Rottamazione bis cartelle.
Adesione entro il 15 maggio**



La definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Possono usufruire dei benefici i contribuenti che hanno debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 settembre 2017. La legge n. 172/2017, infatti, estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (dl 193/2016). Possono comunque aderire alla rottamazione delle cartelle anche i contribuenti che in precedenza non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016.

Gli interessati devono presentare – entro il 15 maggio 2018 – la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata attraverso una delle seguenti modalità:

– direttamente online sul portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it compilando il modello DA 2000/17 tramite il form del servizio “Fai D.A. te” e allegando copia del documento di identità

– inviando tramite posta elettronica certificata (pec) il Modello DA 2000/17 – pdf, debitamente compilato, alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento – pdf, unitamente alla copia del documento di identità

– agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 – pdf debitamente compilato e firmato.

Niente sanzioni e interessi di mora per chi decide di

“rottamare”. Per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, i contribuenti potranno estinguere i debiti versando in unica soluzione (entro luglio 2018) o a rate, fino a un massimo di 5 (luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta a febbraio 2019). Per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016, compresi i contribuenti ri ammessi, si potrà pagare in un massimo di 3 rate di pari importo, con scadenza ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Agenzia delle Entrate. Una guida sugli incentivi per chi si trasferisce in Italia



Per sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, il fisco italiano prevede numerose agevolazioni a favore delle persone che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro.

Alcune misure agevolative sono in vigore da diversi anni, altre sono state emanate recentemente. Tutte hanno un intento comune: attirare risorse umane in Italia.

Per esempio, il sistema tributario italiano agevola i redditi prodotti in Italia da docenti e ricercatori

residenti all'estero che rientrano in Italia.

Un regime fiscale agevolato è stato pensato anche per i cosiddetti lavoratori "impatriati", del quale possono usufruire:

- laureati che hanno svolto attività lavorative all'estero
- studenti che hanno conseguito un titolo accademico all'estero
- manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) è intervenuta per potenziare l'efficacia delle norme esistenti e introdurre nuove ipotesi agevolabili, in modo da configurare un sistema variegato e capace di cogliere le diverse realtà.

Con l'obiettivo di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento in Italia di nuclei familiari e individui non residenti e ad alto potenziale, ha infatti introdotto incentivi per chi si trasferisce in Italia a rescindere dallo svolgimento di una specifica attività lavorativa.

In particolare, per queste persone è prevista, in alternativa alla disciplina ordinaria, una tassazione agevolata dei redditi prodotti all'estero, che consiste nel versare un'imposta sostitutiva dell'Irpef, stabilita forfettariamente, per ciascun periodo d'imposta.

E tale regime fiscale può essere esteso ai familiari.

La guida illustra i singoli regimi agevolativi, sintetizzandoli in pratiche tabelle riepilogative, e i presupposti specifici al verificarsi dei quali è possibile usufruire dei diversi benefici fiscali.

Questi regimi sono comunque esclusivi e non cumulabili fra loro, per lo stesso periodo d'imposta, in capo alla stessa persona.

[Scarica la Guida](#)

Rottamazione cartelle 2017, 30 novembre il nuovo termine per le rate scadute



Rottamazione cartelle 2017, fissata al 30 novembre la scadenza di pagamento per le rate di luglio e settembre 2017. Dalle Entrate le novità introdotte dal dl 148/2017.

Chi ha già aderito alla definizione agevolata, ma non è riuscito a saldare (o ha pagato in modo incompleto) le prime 2 rate, può ancora regolarizzare la propria posizione e non perdere i benefici della cosiddetta “rottamazione cartelle” per il 2017.

Il dl 148/2017 ha previsto, infatti, la possibilità per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata di pagare **entro il 30 novembre 2017** gli importi scaduti (senza ulteriori addebiti), ossia:

- gli importi della rata scaduta nel mese di luglio 2017 (prima o unica rata)
- gli importi della rata scaduta nel mese di settembre 2017

Il 30 novembre scade anche la terza rata, se prevista dal piano.

Il provvedimento ha chiarito anche che chi paga la rata o le

rate relative alla definizione agevolata scadute a luglio e settembre 2017 non deve darne comunicazione ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Inoltre, se il contribuente ha già pagato, seppur in ritardo, la definizione agevolata è ancora valida.

Con il **comunicato 26 ottobre 2017** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le novità introdotte dal dl 148/2017.

Novità del dl 148/2017

Rottamazione cartelle 2017

La definizione agevolata 2017 è applicata ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

I contribuenti che aderiscono dovranno pagare l'importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, inviando la richiesta entro il **15 maggio 2018** attraverso il modello DA-2017 disponibile sul portale o presso gli sportelli dell'Agenzia.

Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Contribuenti respinti

I contribuenti a cui era stata respinta la domanda, perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, hanno ora la possibilità di accedere nuovamente alla rottamazione.

Entro il 31 dicembre 2017, devono presentare una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il modello DA-R disponibile sul sito o presso gli sportelli dell'Agenzia.

Proroga novembre 2017

Il decreto 148/2017 consente ai contribuenti che hanno aderito

alla “prima definizione agevolata”, ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola e non perdere quindi, i benefici previsti dalla definizione agevolata. Sarà sufficiente pagare quanto previsto **entro il prossimo 30 novembre**, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia.

Per pagare si devono utilizzare i **bollettini ricevuti** dall’agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

Dove pagare

I contribuenti hanno a disposizione diversi canali di pagamento:

- il [portale](#)
- la App EquiClick
- gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione
- gli sportelli bancari e gli uffici postali
- l’home banking
- i punti Sisal e Lottomatica
- i tabaccai convenzionati con Banca 5
- gli sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e gli sportelli postamat (ATM) di Poste Italiane

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it”

**Agenzia delle Entrate.
Attenzione alle false email**

in nome del Fisco – I link contengono dei virus informatici



Stanno arrivando all'Agenzia delle Entrate diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto false email da

i mittenti **assistenza@agenziaentrate.it** – **messages@mailagenziaentrate05.top** e con oggetto "Lettera di sollecito".

Le false email segnalate in queste ore riguardano presunte incoerenze con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva e contengono un file in allegato che, se aperto, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari o rubare i dati in esso registrati. Le Entrate invitano a prestare molta attenzione e a cancellarle immediatamente.

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

Quando si può usufruire della detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati?



Ok alla detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione di immobili acquistati dall'impresa, ma solo se sono ultimati i

lavori sull'intero fabbricato.

Per poter fruire della **detrazione** per le spese di **ristrutturazione** di **immobili**, acquistati direttamente dall'impresa, è necessario che i lavori siano **finiti su tutto il fabbricato** e che sia stata presentata al Comune, da parte dell'impresa, la **Comunicazione di fine lavori**.

Il chiarimento arriva dal viceministro all'Economia e Finanze, Luigi Casero, in risposta ad un'interrogazione in commissione Finanze alla Camera.

Avendo alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate contestato la detrazione fiscale per alcuni immobili, sostenendo che l'agevolazione possa essere riconosciuta soltanto ad avvenuta ultimazione dei lavori dell'intero fabbricato, viene posta l'interrogazione dal titolo:

"Problematiche relative all'applicazione della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione di immobili".

Il Ministero ha, quindi, chiarito le condizioni che consentono di usufruire della detrazione fiscale per l'acquisto direttamente dalle imprese costruttrici di immobili ristrutturati.

Detrazione acquisto immobili ristrutturati

Ricordiamo che per le spese di acquisto, direttamente dalle imprese costruttrici, di fabbricati a uso abitativo ristrutturati è prevista una **detrazione Irpef**.

L'acquirente deve calcolare la detrazione del 50%, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti dall'impresa, su un **importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita** (compreso dell'Iva).

La detrazione deve essere sempre ripartita in **10 rate annuali di pari importo**.

Il limite massimo di **spesa ammissibile è di 96.000 euro** e deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all'agevolazione.

La detrazione si applica quando sono stati effettuati **interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia** di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del dpr 380/2001. Non spetta, invece, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria.

I chiarimenti del Mef

Al fine di sanare eventuali anomalie nell'applicazione della legge il Mef, in risposta all'interpello avanzato, fornisce gli opportuni chiarimenti.

In particolare, per capire quando si può usufruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di immobili, propone una rapida rassegna della normativa e delle circolari delle Entrate in merito.

Rassegna normativa

La guida delle Entrate su ristrutturazioni edilizie e le circolari n. 15 del 2003 e n. 7 del 2017 è stato precisato che **"la detrazione in esame è riconosciuta per l'acquisto di unità abitative collocate in immobili interamente ristrutturati,** mentre non assumono rilievo i lavori di recupero del patrimonio edilizio riguardanti le singole unità immobiliari".

La **guida dell'Agenzia delle Entrate** sulle ristrutturazioni edilizie (in allegato) specifica che per ottenere la detrazione fiscale occorre che l'immobile sia assegnato entro 18 mesi dalla comunicazione di fine lavori e che la detrazione è legata alla singola unità immobiliare.

Precisazioni delle circolari

Inoltre, le circolari n. 15/2003 e n. 7/2017 precisano che:

la detrazione per la ristrutturazione è riconosciuta per l'acquisto di unità abitative collocate in immobili interamente ristrutturati, mentre non lo è per i lavori di recupero del patrimonio edilizio riguardanti le singole unità immobiliari.

Inoltre:

si può ottenere la detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato (a partire tuttavia dall'anno in cui i lavori sono finiti).

Infine, come richiamato dal viceministro, l'articolo 16-bis, comma 3 del decreto 917/1986 (TUIR) prevede che:

la detrazione prevista dal comma 1 per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori all'assegnazione dell'immobile.

Il Mef ha, quindi, confermato l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate: per usufruire delle detrazioni è necessario che siano **ultimati i lavori sull'intero fabbricato**, tramite l'apposita presentazione al Comune, da parte dell'impresa, della **"Comunicazione di fine lavori"**.

In allegato la guida dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, aggiornata al 14 giugno 2017.

FONTE: *BibLus-net* by ACCA – biblus.acca.it

Autotrasporto, rinnovati gli sgravi 2017



Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ha confermato per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori, stabilendo per quest'anno gli stessi importi del 2016 per le deduzioni forfetarie dal reddito d'impresa e del credito d'imposta per i contributi versati al servizio sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile.

Deduzione forfettaria

Questo significa che anche per quest'anno la deduzione forfettaria per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir), è di 51 euro per ogni trasporto effettuato personalmente dall'imprenditore oltre il territorio comunale in cui ha sede la ditta (autotrasporto merci per conto di terzi). In caso di trasporti all'interno del Comune la deduzione è ridotta al 35%.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che:

“La deduzione forfettaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito)”.

Credito di imposta

Confermata anche la misura relativa al recupero del contributo al SSN versato sui premi di assicurazione sugli automezzi: le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – potranno recuperare, tramite compensazione in F24, utilizzando il codice tributo “6793”, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva, a pieno carico, non inferiore a 11,5 tonnellate.

Fonte webpmi: Agenzia delle Entrate.

Ristrutturazioni Edilizie. La guida della 'Agenzia delle Entrate aggiornata a giugno 2017

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di

spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017. Dal 2017, tuttavia, la detrazione è consentita solo se l'intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Infine, riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio.

A differenza della precedente normativa, per esempio, dal 2017 l'agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).

Inoltre, la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

Detrazioni più elevate, infine, sono state introdotte qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di

rischio inferiore o quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.

[Scarica la Guida Agg. 06_2017](#)

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate. Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016



Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

[Guida 730/2017](#)

Bonus Stradivari 2017 per l'acquisto di strumenti musicali nuovi



Pronte le indicazioni per gli studenti che intendono acquistare uno strumento musicale nuovo usufruendo del contributo previsto dalla Legge di bilancio 2017, sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore. Con il provvedimento pubblicato oggi, l'Agenzia chiarisce chi può accedere al beneficio, come ottenere l'agevolazione e le modalità con cui i venditori, a loro volta, possono recuperare tramite credito d'imposta lo sconto riconosciuto agli acquirenti. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2017 per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro.

Chi può richiedere lo sconto – Il bonus è riservato agli studenti iscritti ai licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il provvedimento, che contiene l'elenco degli istituti riconosciuti ai fini dell'agevolazione, specifica che per accedere al bonus è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018.

Che cosa deve fare lo studente – Il contributo è concesso per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente, o considerato

“affine” o “complementare”. Per accedere all’agevolazione occorre richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto. Il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017, per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro. Agli studenti che hanno già beneficiato della agevolazione per l’acquisto di uno strumento musicale nel 2016, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.

Il credito d’imposta per il rivenditore o produttore – Lo sconto sul prezzo di vendita diventa un credito d’imposta per il rivenditore o produttore, fino a concorrenza dei 15 milioni di euro disponibili, che verranno assegnati in ordine cronologico. Prima di concludere la vendita, l’esercente deve comunicare all’Agenzia il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto. Le comunicazioni devono essere effettuate a decorrere dal 20 aprile 2017 utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario. Il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta nel limite delle risorse stanziare, in ragione della correttezza dei dati e tenendo conto dell’eventuale contributo già utilizzato dallo studente nel 2016. A partire del secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline e indicando il codice tributo 6865.

FONTE: Agenzia delle Entrate

Ristrutturazioni Edilizie. La guida della'Agenzia delle Entrate aggiornata a febbraio 2017

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017. Dal 2017,

tuttavia, la detrazione è consentita solo se l'intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Infine, riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio.

A differenza della precedente normativa, per esempio, dal 2017 l'agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).

Inoltre, la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

Detrazioni più elevate, infine, sono state introdotte qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore o quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.

[Scarica la Guida Agg. 02_2017](#)

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it